

ASILO INFANTILE DI VINOVO
STATUTO

PREMESSE

L'Asilo Infantile di Vinovo, istituito nel 1859, ha sede nel fabbricato di Via S. Bartolomeo n. 13, legato all'Istituto del Benemerito Comm. Luigi Rey.

E' stato eretto in Ente Morale con R.D. 3 maggio 1859.

E' stato riconosciuto IPAB operante nella sfera educativo religiosa con D.P.C.M. 21/12/1978 G.U. 28/12/1978 n. 360.

Gli è stata riconosciuta **Personalità Giuridica di Diritto Privato** con deliberazione della Giunta Regionale Piemontese N. 36/13464 del 17 marzo 1992.

CAPO I°

**ORIGINE – SCOPO DELL'ENTE – MEZZI DEI QUALI
DISPONE**

ART. 1

La denominazione dell'Associazione è ASILO INFANTILE DI VINOVO. L'Asilo Infantile di Vinovo ha la sede in VINOVO, Via San Bartolomeo n. 13.

ART. 2

L'Associazione ASILO INFANTILE DI VINOVO non ha scopo di lucro.

Scopo dell'Ente è quello di accogliere i bambini di ambo i sessi residenti in Vinovo ed eventualmente in Comuni limitrofi, di età compresa fra i due ed i sei anni, e di provvedere all'educazione globale della persona del bambino secondo la visione cristiana della vita. L'Asilo Infantile di Vinovo accetta anche bambini portatori di handicap fisico e/o psichico, e bambini in situazione familiare e/o personale disagiata, per problemi sia di natura economica che relazionale, compatibilmente con la disponibilità di personale e risorse

dell'Ente stesso.

ART. 3 ***Patrimonio***

Per il perseguimento dei fini statutari e per garantire il funzionamento l'Associazione dispone del seguente patrimonio:

fondo di dotazione indisponibile costituito:

- dall'immobile in cui viene svolta l'attività istituzionale dell'Ente sito in Vinovo Via San Bartolomeo n. 13

patrimonio disponibile costituito:

- dai beni immobili non direttamente utilizzati per il perseguimento degli scopi statutari: a) appartamento e box siti in Vinovo Via Cottolengo n. 64, scala B, 1° piano e piano interrato, identificati al N.C.E.U. Fg. 23, n. 103 sub 9, cl. 1, cat. A/2, 5 vani, r.c. € 490,63 (l'appartamento) e Fg. 23, n. 103, sub 36, cl. 2, cat. C/6, 12 mq, r.c. € 47,72 (il box);
b) appartamento e box siti in Vinovo Via Cottolengo n. 64, scala B, 2° piano e piano interrato, identificati al N.C.E.U. Fg. 23 n. 103 sub 12, cl. 1, cat. A/2, 4 vani, r.c. € 392,51 (l'appartamento) e Fg. 23, n. 103, sub. 28, cl. 2, cat. C/6, 12 mq, r.c. € 47,72 (il box);
- Beni immobili e mobili che perverranno a qualsiasi titolo, nonché le elargizioni o contributi da parte di Enti pubblici e privati e da persone fisiche espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini previsti dal presente statuto.

Art. 4

Per l'adempimento dei suoi scopi, l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- le quote degli associati;
- i redditi derivanti dal proprio patrimonio;
- di ogni eventuale contributo ed elargizioni di terzi destinati all'attuazione dei scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.

L'Ente potrà stipulare Convenzioni economiche con Enti pubblici.

L'Ente provvede ai propri scopi con le rette delle famiglie degli alunni, con le quote degli Associati, con i propri redditi e con proventi derivanti da contributi di persone e di Enti.

L'Ente ASILO INFANTILE DI VINOVO potrà stipulare convenzioni economiche con Enti Pubblici e Privati.

CAPO 2°

ORGANI DELL'ENTE – COMPITI E ATTRIBUZIONI

ART. 5

Sono Organi dell'Ente ASILO INFANTILE DI VINOVO:

- a) l'Assemblea degli Associati
- b) il Consiglio di Amministrazione
- c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Vice Presidente

ART. 6

SOCI

L'Assemblea è formata da:

- **SOCI PERPETUI** che sono coloro che in una sola volta versano almeno € 2.000,00 tale importo potrà essere aggiornato con deliberazione dell'Assemblea senza che ciò comporti modifica dello Statuto.
- **SOCI TEMPORANEI**, ossia coloro i quali, mediante sottoscrizione, si obbligano a pagare annualmente la somma di € 20,00 per un periodo di almeno anni tre; tale importo potrà essere aggiornato con deliberazione dell'Assemblea, senza che ciò comporti modifica dello Statuto.
- **SOCI COADIUTORI**, sono coloro che nell'ambito del rispetto delle vigenti leggi, prestano attività gratuita di volontariato per garantire il corretto funzionamento dell'Asilo sia per quanto riguarda la manutenzione ordinaria che la gestione delle attività didattiche-educative od amministrative. La qualifica di socio coadiutore è legata esclusivamente alla effettiva prestazione gratuita di lavoro volontario.

I nuovi Soci saranno ammessi con deliberazione del Consiglio di

Amministrazione, previa domanda accompagnata dalla presentazione di altri due Soci di cui uno almeno consigliere d'Amministrazione.

Ai soci è richiesto di condividere e di collaborare al miglior raggiungimento dell'obbiettivo educativo che si propone la scuola, e di versare nel termine stabilito la quota annuale di associazione, minima.

Viene meno la condizione di Socio nei seguenti casi:

- per decadenza quando non si è in regola con il pagamento della quota associativa annuale o quando non si interviene, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive dell'Assemblea;
- per dimissioni volontarie;
- per esclusione conseguente a comportamenti del socio in contrasto con gli obbiettivi educativi della Scuola, da deliberarsi dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 7

Le competenze dell'Assemblea dei soci sono le seguenti:

- a) Elezione dei Membri del Consiglio di Amministrazione
- b) Approvazione del Bilancio Preventivo e Consuntivo
- c) Approvazione delle proposte di modifica dello Statuto con la presenza di almeno i tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti
- d) Approvazione delle deliberazioni concernenti la dimissione dei beni direttamente destinati alla realizzazione dei fini istituzionali con la presenza di almeno i tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti
- e) Eventuale delibera di esclusione di un associato qualora ricorrano gravi motivi.
- f) Aggiornamento della quota associativa.

ART. 8

Convocazione dell'Assemblea degli Associati

L'Assemblea deve essere convocata dagli Amministratori una volta l'anno per l'approvazione del Bilancio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dall'autorità competente.

ART. 9 **Deliberazioni dell'Assemblea**

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Le deliberazioni concernenti persone sono assunti a scrutinio segreto.

Sono ammesse le deleghe; ciascun socio non può essere portatore più di tre deleghe.

L'Assemblea elegge di volta in volta al suo interno il proprio Presidente.

ART. 10 **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

L'ente ASILO INFANTILE DI VINOVO è retto da un Consiglio di Amministrazione costituito da n. 7 componenti, di cui 5 eletti dall'Assemblea dei Soci e 2 membri di diritto come segue:

- il Parroco pro-tempore della Parrocchia San Bartolomeo di cui la Scuola Materna fa parte;
- la Sig.ra Pia Rey Reineri, quale discendente della Famiglia del Comm. Luigi Rey.

Alla morte della Sig.ra Pia Rey Reineri, i componenti di diritto si ridurranno automaticamente ad uno, mentre i membri del Consiglio di amministrazione rimarranno 7, di cui 6 di nomina elettiva. Al decesso della Sig.ra Pia Rey Reineri, subentrerà tra i membri elettivi, il primo dei non eletti sulla base della disposizione di cui all'art. 12

Il Consiglio ha facoltà di chiamare a partecipare alle sedute

persone esperte in determinati settori fino ad un massimo di due per seduta. Le persone invitate non hanno diritto di voto nemmeno consultivo.

Il Consiglio dura in carica quattro anni e i suoi membri sono rieleggibili.

ART. 11

Sono eletti consiglieri coloro che hanno ottenuto la maggioranza prevista dall'art. 8.

Se nel primo scrutinio non risultassero eletti tutti i Membri previsti dall'art. 9 si procederà a ulteriori scrutini di ballottaggio fra coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

ART. 12

Decadono dalla carica di Consiglieri coloro che sono dimissionari.

Il Consigliere deceduto, dimissionario o dichiarato decaduto in quanto escluso da socio, è sostituito dal Socio che nelle ultime elezioni per il Consiglio ha riportato il maggior numero di voti fra gli esclusi.

ART. 13

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in seduta ordinaria almeno 4 volte all'anno. Esso è convocato dal Presidente a mezzo di avviso da recapitarsi ai Consiglieri almeno 10 giorni prima di quello prefissato per la riunione. In caso di urgenza questo termine può essere ridotto a ventiquattro ore. La convocazione del Consiglio può essere richiesta al Presidente da un terzo dei consiglieri; il Presidente è tenuto a fissare per la riunione una data non successiva a **30 giorni** dalla data della richiesta.

Il Consiglio di Amministrazione può validamente deliberare con la presenza della metà più uno dei suoi componenti ed a maggioranza dei voti degli intervenuti, sempre che non si tratti di materia per cui lo statuto richieda maggioranze qualificate:

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni concernenti la dismissione dei beni direttamente destinati alla realizzazione dei fini istituzionali devono prevedere il contestuale reinvestimento dei proventi nell'acquisto di

beni più funzionali al raggiungimento delle finalità istituzionali e devono essere adottate con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione. La decisione del Consiglio di amministrazione dovrà poi essere sottoposta al parere favorevole dell'Assemblea dei Soci con la maggioranza qualificata di cui all'art. 7 lett. d).

ART. 14

Il Consiglio di Amministrazione:

- a) vigila e collabora con il personale educativo della scuola per il migliore raggiungimento dello scopo dell'Ente.
- b) provvede all'amministrazione della scuola e al suo regolare funzionamento.
- c) redige il bilancio di previsione e il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.
- d) elabora il regolamento amministrativo e del servizio scolastico educativo.
- e) propone all'Assemblea dei Soci eventuali modifiche allo Statuto e al Regolamento.
- f) provvede all'assunzione e alla disciplina del personale.
- g) stipula convenzioni economiche con Istituti ed Enti.
- h) delibera sulle domande di frequenza e sulle richieste di ammissione dei soci.
- i) stabilisce le rette di frequenza degli alunni.
- j) delibera in genere, su quanto non sia di competenza dell'Assemblea.

ART. 15

Il Consiglio nella sua prima seduta elegge al suo interno il PRESIDENTE, il VICE PRESIDENTE, il SEGRETARIO e il TESORIERE.

L'elezione del Presidente è valida se viene fatta con l'intervento di tutti i componenti di nomina elettiva dei consiglieri in carica e a maggioranza assoluta dei voti. Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta si procede ad una votazione di ballottaggio fra i candidati che hanno ottenuto, nella seconda votazione, il maggior numero di voti ed è proclamato PRESIDENTE quello che ha conseguito la maggioranza assoluta di voti.

IL VICE PRESIDENTE, IL SEGRETARIO e IL TESORIERE vengono eletti dal Consiglio a semplice maggioranza relativa.

Le cariche sociali sono gratuite, salvo eventuali rimborsi spese da deliberarsi dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 16 **IL PRESIDENTE**

IL PRESIDENTE rappresenta a tutti gli effetti l'Ente ASILO INFANTILE DI VINOVO e, in particolare:

- convoca l'Assemblea dei Soci e il Consiglio di Amministrazione;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio;
- sottoscrive i contratti deliberati con persone, enti o istituzioni;
- rappresenta l'Ente ASILO INFANTILE DI VINOVO in giudizio, con tutti i poteri inerenti, necessari e sufficienti;
- vigila e dirige tutta l'attività dell'Ente, firma la corrispondenza e gli atti d'ufficio;
- sottoscrive con la Banca gli ordini di incasso e pagamento (controfirmati dal Tesoriere).

In caso di assenza o impedimenti lo sostituisce il VICE PRESIDENTE, delegato dal Presidente con tutti i poteri e le attribuzioni.

ART. 17 **IL SEGRETARIO**

Al Segretario compete la redazione dei verbali del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea, la regolare tenuta dell'Archivio, la raccolta e la conservazione degli Atti Ufficiali dell'Ente, il disbrigo della corrispondenza e la compilazione di una breve cronistoria dei fatti più significativi che contraddistinguono la vita e l'attività della medesima. Terrà inoltre, d'intesa con il Presidente del Consiglio, i rapporti diretti tra il Consiglio di Amministrazione nel suo insieme, il Tesoriere e il personale responsabile dell'attività educativa della scuola materna.

Il Segretario dura in carica tanto quanto il Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato e può essere riconfermato.

Il segretario, eventualmente, potrà essere nominato anche tra i componenti del Consiglio di Amministrazione.

ART. 18 **IL TESORIERE**

Al Tesoriere compete il controllo e l'eventuale tenuta della gestione di cassa.

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio di Amministrazione, dura in carica quanto lo stesso Consiglio di Amministrazione ed è riconfermabile.

Egli custodisce la cassa con il relativo registro, ne riferisce al Consiglio di Amministrazione, redige il bilancio.

Il Tesoriere è inoltre, il responsabile delle risorse dell'Ente, del maneggio del denaro dell'Amministrazione. E' incaricato della regolare tenuta dei libri contabili e dell'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi.

L'Ente, qualora lo ritenga, può affidare ad una banca il servizio di tesoreria o di cassa che sarà quindi disimpegnato secondo le modalità stabilite dalle parti.

Art. 19

Norme Generali d'Amministrazione

L'esercizio finanziario si chiude annualmente **il 31 dicembre**.

Entro il 31 maggio di ogni anno l'Assemblea dei Soci approva il bilancio dell'esercizio precedente.

ART. 20 **ATTIVITA' DELL'ENTE**

Qualora si ravvisino le condizioni, la necessità e l'utilità del servizio, l'Ente potrà assumere eventuali altre attività di carattere socio-educativo, sempre senza scopo di lucro.

ART. 21

L'Ente ASILO INFANTILE DI VINOVO aderisce alla Federazione Italiana Scuole Materne (F.I.S.M.) e fa proprie le norme contenute nel Regolamento generale delle Scuole Materne aderenti.

ART. 22
SCIoglimento DELL'ENTE

Per lo scioglimento dell'Ente ASILO INFANTILE DI VINOVO è necessaria la convocazione di un'apposita assemblea, e la deliberazione, a scheda segreta, deve riportare il voto favorevole allo scioglimento di almeno i tre quarti degli associati. La proposta di scioglimento può essere fatta o dal Consiglio legittimamente in carica e non scaduto o da un terzo degli associati.

In caso di scioglimento l'eventuale patrimonio dell'Ente residuo dalla liquidazione di ogni passività, verrà posto a disposizione di analoga Istituzione Privata presente sul territorio avente identiche finalità e scopo dell'Asilo Infantile di Vinovo di cui all'art. 2, oppure, in mancanza, devoluto alla Parrocchia San Bartolomeo di Vinovo, tenuto conto dell'impronta a carattere religioso e della visione cristiana della vita che caratterizza l'Asilo Infantile di Vinovo

Art. 23
DISPOSIZIONE FINALE

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto si osservano le vigenti disposizioni di legge.